EXTRABANCA

EXTRABANCA S.P.A.
SEDE LEGALE MILANO - VIA PERGOLESI 2/A
CAPITALE SOCIALE EURO 23.600.000 I.V.
REGISTRO IMPRESE DI MILANO E CODICE FISCALE N. 05399360964
ALBO DELLE BANCHE N. 5714
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI E
AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
IN QUALITÀ DI EMITTENTE, OFFERENTE E RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO

PROSPETTO SEMPLIFICATO

PER L' EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI BANCARIE CD. *PLAIN VANILLA*

OFFERTA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO

"EXTRAQUATTRO/EXTRABANCA OBBLIGAZIONI STEP UP 2011-2013"

Codice Isin IT0004740228

Si invitano gli investitori a leggere attentamente il presente prospetto semplificato (di seguito il "Prospetto Semplificato") al fine di comprendere i fattori di rischio collegati alla sottoscrizione del prestito obbligazionario (di seguito il "Prestito" o anche le "Obbligazioni") oggetto del medesimo. Si veda nello specifico il paragrafo "Fattori di Rischio"

Il presente Prospetto Semplificato è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale di Extrabanca S.p.A. - via Pergolesi 2/A - 20124 Milano (di seguito denominata l'"Emittente" o anche "Extrabanca") ed è altresì consultabile sul sito internet dell' Emittente all'indirizzo www.extrabanca.it

Il presente Prospetto Semplificato è redatto ai sensi dell'art. 34 *ter*, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 e successive modifiche e non è sottoposto all'approvazione preventiva di Consob

INDICE

I INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE 4
1 PERSONE RESPONSABILI 4
1.1 Indicazione delle persone responsabili 4
1.2 Dichiarazione di responsabilità 4
2 DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA 5
3 SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA 5
4 NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE BANCHE TENUTO DA BANCA D'ITALIA 5
5 GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA 5
6 POSIZIONE FINANZIARIA DELL'EMITTENTE 5
6.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente 7
6.2 Rischio di credito 7
6.3 Rischio di concentrazione 7
6.4 Rischio di mercato 8
6.5 Rischio di liquidità 8
6.6 Rischio operativo 8
6.7 Rischio legale 8
7 RATING DELL'EMITTENTE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 8
8 CONFLITTO DI INTERESSI 8

II INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE 10
1 PERSONE RESPONSABILI 10
1.1 Indicazione delle persone responsabili 10
1.2 Dichiarazione di responsabilità 10
2 FATTORI DI RISCHIO ..... - 11 -
2.1 Rischio Emittente ..... - 11 -
2.2 Rischio di Tasso ..... - 11 -
2.3 Rischio di Liquidità ..... - 12 -
2.4 Rischio correlato all'assenza di garanzie ..... - 12 -
2.5 Rischio correlato all'assenza di *rating* dei Titoli ..... - 12 -
2.6 Rischio di conflitti di interesse ..... - 13 -
2.7 Rischio di modifiche al regime fiscale ..... - 13 -
2.8 Rischio di modifiche al Regolamento ..... - 13 -
2.9 Rischio di modifiche legislative ..... - 14 -
3 INFORMAZIONI FONDAMENTALI ..... - 14 -
3.1 Interessi delle persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione ..... - 14 -
3.2 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi ..... - 15 -
3.3 Ulteriori ragioni dell'Offerta ..... - 15 -
4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI ..... - 15 -
4.1 Descrizione degli strumenti finanziari ..... - 15 -
4.2 Legge applicabile ..... - 16 -
4.3 Forma delle Obbligazioni e regime di circolazione ..... - 16 -
4.4 Valuta di emissione delle Obbligazioni ..... - 16 -
4.5 Ranking ..... - 16 -
4.6 Diritti connessi alle Obbligazioni ..... - 17 -
4.7 Tasso di Interesse Nominale e disposizioni relative agli Interessi ..... - 17 -
4.8 Data di scadenza delle Obbligazioni e modalità di rimborso ..... - 18 -
4.9 Rendimento effettivo ..... - 18 -

4.10 Rappresentanza degli Obbligazionisti ..... - 19 -
4.11 Delibera di Emissione ..... - 19 -
4.12 Data di Emissione delle Obbligazioni ..... - 19 -
4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni ..... - 19 -
4.14 Regime Fiscale ..... - 19 -
5 CONDIZIONI DELL'OFFERTA 19
5.1 Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta 19
5.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata 19
5.1.2 Ammontare Totale dell'Emissione 20
5.1.3 Periodo di Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione 20
5.1.4 Possibilità di riduzione dell'ammontare di sottoscrizione 20
5.1.6 Modalità e termini per il pagamento de la consegna delle obbligazioni 20
5.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e descrizione delle modalità seguite 20
5.1.8 Procedure per l'esercizio di eventuali diritti di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati 20
5.2 Piano di ripartizione e assegnazione 21
5.2.1 Destinari dell'Offerta 21
5.2.2 Modalità e termini di comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione 21
5.3 Fissazione del prezzo delle Obbligazioni 21
5.3.1 Prezzo di Emissione 22
5.3.2 Scomposizione del Prezzo di Emissione 22
5.4 Collocamento e sottoscrizione ..... - 22 -
5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento ..... - 22 -
5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario ..... - 22 -
5.4.3 Soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare le Obbligazioni sulla base di appositi accordi ..... - 22 -
6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE ..... - 22 -
6.1 Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni ..... - 22 -
6.2 Altri mercati di negoziazione di strumenti finanziari appartenenti alla stessa classe delle Obbligazioni ..... - 23 -
6.3 Intermediari operanti sul mercato secondario ..... - 23 -
7 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI ..... - 23 -
7.1 Consulenti legati all'Emissione ..... - 23 -
7.2 Informazioni contenute nel Prospetto Semplificato sottoposte a revisione ..... - 23 -
7.3 Pareri o relazioni di esperti nel presente Prospetto Semplificato ..... - 23 -
7.4 Informazioni provenienti da terzi ..... - 23 -
7.5 Rating ..... - 23 -
Regolamento delle Obbligazioni denominate "Extraquattro/Extrabanca Obbligazioni Step up" ..... - 24 -

I termini e le espressioni definiti nel presente Prospetto Semplificato avranno il significato loro attribuito nello stesso e/o nel Regolamento delle Obbligazioni ad esso allegato.

I INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

1 PERSONE RESPONSABILI

1.1 Indicazione delle persone responsabili

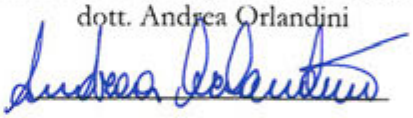
Extrabanca S.p.A con sede in Milano, Via Pergolesi 2/A, rappresentata legalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dottor Andrea Orlandini, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto Semplificato.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Extrabanca S.p.A., come sopra rappresentata, è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Semplificato e si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuta a conoscere e verificare.

Extrabanca S.p.A., come sopra rappresentata, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta ai fini della redazione del presente Prospetto Semplificato, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Extrabanca S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Andrea Orlandini



Extrabanca S.p.A.
Il Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Riccardo Bordoli



2 DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA

La denominazione legale dell'Emittente è "Extrabanca S.p.A.". Extrabanca è una società per azioni iscritta nel Registro delle Imprese di Milano col n. 05399360964.

3 SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Extrabanca ha sede legale ed amministrativa in Via Pergolesi 2/A, a Milano.

4 NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE BANCHE TENUTO DA BANCA D'ITALIA

Extrabanca è iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia col n. 5714. Codice ABI 3399.3.

5 GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA

Extrabanca non appartiene a nessun gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (di seguito il "TUB").

6 POSIZIONE FINANZIARIA DELL'EMITTENTE

Di seguito si riportano alcune informazioni patrimoniali e finanziarie rilevanti dell'Emittente riferite all'ultima relazione semestrale e all'ultimo bilancio chiuso al 31.12.2010.

DATI (in migliaia di euro)	*30.06.2010*	*31.12.2010*
Patrimonio di Vigilanza (Total Capital)	21.960	19.908
Patrimonio di Base (Tier 1 Capital)	21.960	19.908
Patrimonio supplementare (Tier 2)	0	0
Requisiti Prudenziali assorbiti dalle attività di rischio ponderate:	822	870
- ***per rischio di credito***	199	420
- ***per rischio di mercato***	555	403
- ***per rischio operativo***	68	47
Attività di rischio ponderate	10.275	10.875

La seguente tabella contiene una sintesi degli indicatori patrimoniali significativi dell'Emittente alla data del 30.06.2010 e 31.12.2010.

DATI	*30.06.2010*	*31.12.2010*
Total Capital Ratio	214%	183%
Tier 1 Capital Ratio	214%	183%
Sofferenze Lorde su Impieghi	0	0
Sofferenze Nette su Impieghi	0	0
Attività deteriorate	0	0

La seguente tabella contiene una sintesi dei dati di conto economico e patrimoniali significativi relativi all'Emittente tratti dall'ultima semestrale in confronto con l'ultimo bilancio chiuso al 31.12.2010.

DATI (in migliaia di euro)	*30.06.2010*	*31.12.2010*
Margine Interesse	305	647
Margine Intermediazione	107	175
Risultato netto gestione finanziaria	107	118
Utile dell'attività corrente ante imposte	(1.850)	(3.909)
Utile netto	(1.850)	(3.909)
Raccolta da clientela	1.027	4.201
Debiti verso banche	0	0
Crediti verso clientela	855	4.310
Totale attivo	23.974	24.765
Patrimonio netto	22.011	19.952
Capitale Sociale	23.600	23.600

6.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente

L'Emittente è soggetto ai rischi propri dell'attività bancaria e, in particolare, al rischio di credito, al rischio di mercato, al rischio di liquidità, ai rischi operativi e al rischio legale.
Il controllo sulla gestione dei rischi dell'Emittente è affidato alla funzione di *risk management*, che assicura l'individuazione, la rilevazione, la misurazione dei vari profili di rischio, siano essi collocati a livello gestorio o operativo. Inoltre, il controllo di coerenza del sistema organizzativo e procedurale e dei processi aziendali con la normativa di riferimento è affidato alla funzione di *compliance*. Ciò consente all'Emittente di verificare costantemente se i presidi organizzativi e patrimoniali predisposti siano in grado di fronteggiare adeguatamente i rischi effettivamente presenti.

6.2 Rischio di credito

Il rischio di credito, considerata la particolare vocazione dell'Emittente all'erogazione di prestiti agli immigrati, rappresenta in astratto la fonte di rischio più rilevante dell'attività dell'Emittente.
Il rischio di credito rappresenta infatti la perdita potenziale che potrebbe derivare all'Emittente a causa di variazioni nella capacità reddituale e patrimoniale della clientela, intervenuta successivamente all'erogazione del prestito, tale da non consentire alla stessa di adempiere all'obbligazione di restituzione della somma mutuata. Extrabanca tuttavia adotta procedure interne di monitoraggio e gestione dei rischi idonee a garantire il corretto formarsi e il persistere di una corretta valutazione del merito del credito dei clienti in ogni fase del rapporto.

6.3 Rischio di concentrazione

Il rischio di concentrazione è il rischio connesso ad una eccessiva esposizione creditizia nei confronti di un singolo soggetto o di un gruppo di soggetti tra loro collegati, che può esporre l'Emittente ad ingenti perdite nel caso di insolvenza della controparte.

Le esposizioni che superano una determinata soglia di significatività sono denominate "grandi rischi". La soglia di significatività dell'esposizione verso un cliente rientrante nella definizione di "grande rischi" è determinata da Banca d'Italia in una misura pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza della banca erogante.

La tabella che segue riporta l'esposizione dell'Emittente verso i "grandi rischi" e la loro incidenza rispetto al totale delle attività di rischio di credito ponderate al 31.12.2010 e al 30.06.2010.

Attività	*al 30.06.2010*	*al 31.12.2010*
Attività di rischio di credito ponderate	0	0
N. posizioni	0	0
Ammontare grandi rischi	0	0
% sulle attività di rischio di credito ponderate	0	0

6.4 Rischio di mercato

Le principali componenti del rischio di mercato sono date dal rischio di tasso di interesse, dal rischio di cambio e dal rischio di prezzo sulle posizioni sensibili assunte dall'Emittente. In altri termini, il rischio di mercato è il rischio derivante dalle variazioni di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente, per effetto dei movimenti dei tassi di interesse, delle valute o dei loro prezzi. Le strategie di investimento di Extrabanca prevedono un continuo monitoraggio degli effetti causati da possibili variazioni di tali fattori con l'obiettivo di mantenere la solidità della struttura finanziaria dell'Emittente.

6.5 Rischio di liquidità

Per rischio di liquidità si intende la possibilità che l'Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di smobilizzare attività o di ottenere in modo adeguato fondi dal mercato o delle difficoltà/impossibilità di monetizzare posizioni proprie in attività finanziarie, senza influenzare in misura significativamente sfavorevole il prezzo. Le misure adottate da Extrabanca prevedono l'utilizzo di tecniche di *liquidity management* tese a valutare in maniera prospettica la liquidità degli investimenti, con l'obiettivo di pianificare le politiche di *funding*, riducendo al minimo la criticità nella liquidità attesa.

6.6 Rischio operativo

Si definisce rischio operativo il rischio per l'Emittente di subire un danno o una perdita a causa di errori, umani o di natura tecnica, o inadempienze nelle attività previste dalle procedure interne o dai sistemi informativi.
In tale ambito rileva l'attività svolta dalle funzioni di *compliance* e di *risk management* di Extrabanca volta ad evitare l'insorgere di disfunzioni o errori nei processi o nei sistemi informativi.

6.7 Rischio legale

Il rischio legale è rappresentato principalmente dal possibile esito sfavorevole delle vertenze giudiziali in cui l'Emittente potrebbe essere coinvolta in qualità di attore o di convenuto.
I volumi stimati delle potenziali perdite derivanti dal rischio legale non sono tali da compromettere la solvibilità di Extrabanca.

7 RATING DELL'EMITTENTE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

Non sono stati assegnati rating né all'Emittente, né alle Obbligazioni.

8 CONFLITTO DI INTERESSI

Extrabanca ha nell'Emissione e nelle operazioni connesse alla stessa interessi propri che confliggono con quelli dell'investitore. Ciò in quanto Extrabanca svolge al contempo la funzione di:

1) emittente e intermediario collocatore delle Obbligazioni;
2) emittente e intermediario responsabile della determinazione dell'ammontare degli Interessi;

3) emittente e intermediario negoziatore in conto proprio delle Obbligazioni che gli investitori intendano cedere prima della Data di Scadenza delle stesse.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Andrea Orlandini, attesta inoltre che alcuni membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale fruiscono di rapporti di affidamento diretto deliberati e concessi da Extrabanca S.p.A. in conformità al disposto dell'art. 136 del D. Lgs. n. 385/93 e delle connesse istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.
Un ulteriore conflitto di interesse si configura in ragione della qualità di socio della banca di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione.
Per quanto conosciuto, non si riscontrano altri interessi o conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo in merito alla presente emissione e offerta di obbligazioni.

Al riguardo, si precisa che l'Emittente ha adottato idonee misure organizzative così da evitare che tale conflitto possa incidere negativamente sugli interessi dei propri clienti e che questi informerà i propri clienti, prima di agire per loro conto, dell'esistenza di un conflitto di interessi, qualora le misure adottate non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei medesimi sia evitato.

II INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE

1 PERSONE RESPONSABILI

1.1 Indicazione delle persone responsabili

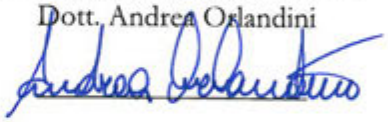
Extrabanca S.p.A con sede in Milano, Via Pergolesi 2/A, rappresentata legalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dottor Andrea Orlandini, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto Semplificato.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

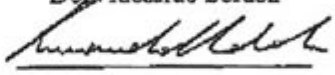
Extrabanca S.p.A., come sopra rappresentata, è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Semplificato e si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuta a conoscere e verificare.

Extrabanca S.p.A., come sopra rappresentata, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta ai fini della redazione del presente Prospetto Semplificato, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Extrabanca S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Andrea Orlandini



Extrabanca S.p.A.
Il Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Riccardo Bordoli



2 FATTORI DI RISCHIO

Le Obbligazioni sono strumenti finanziari che presentano profili di rischio-rendimento la cui valutazione richiede particolare competenza. E' quindi necessario che l'investitore concluda una operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo aver compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'Emittente in qualità di intermediario collocatore e consulente del medesimo verificano se l'investimento è adeguato all'investitore avendo riguardo al suo livello di esperienza e conoscenza dello specifico strumento finanziario, alla sua situazione patrimoniale e finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento.

Il Prestito Obbligazionario denominato "Extraquattro/Extrabanca Obbligazioni Step up" presenta alla data di emissione del 1° agosto 2011 un rendimento effettivo annuo lordo calcolato sulla base del prezzo di emissione pari a 100. A titolo esemplificativo, si riporta di seguito il raffronto tra il rendimento annuo lordo e netto delle Obbligazioni e il rendimento annuo lordo e netto di un titolo di stato di similare durata.

	Extraquattro-Obbligazione Step Up	*BTP ISIN IT0004612179 (*)*
Scadenza	01.08.2013	01.06.2013
*Prezzo **	100	98.170
Rendimento Lordo 1° anno	3,75%	2,992%
Rendimento Lordo 2° anno	4,25%	2,992%
Rendimento Netto 1° anno	3,281%	2,618%
Rendimento Netto 2° anno	3,719%	2,618%
Rendimento Lordo Medio	4,00%	2,992%
Rendimento Netto Medio	3,50%	2,618%

(*) Il rendimento del titolo di stato è calcolato sulla base del prezzo di mercato (fonte *Reuters* del 21 giugno 2011). I rendimenti effettivi annui netti indicati nella tabella su riportata sono calcolati, in regime di capitalizzazione composta, ipotizzando l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

2.1 Rischio Emittente

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto Semplificato sono soggette, in generale, al rischio che in caso di liquidazione, l'Emittente non sia in grado di pagare gli Interessi o di rimborsare il Capitale a scadenza. In altri termini, l'investitore, che con la sottoscrizione delle Obbligazioni, assume il ruolo di finanziatore/creditore dell'Emittente, si assume il rischio che l'Emittente possa non essere in grado di adempiere all'obbligo di pagamento delle Cedole e di rimborso del Capitale. Extrabanca non ha previsto garanzie specifiche per il rimborso del Capitale e per il pagamento degli Interessi. I titoli non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

2.2 Rischio di Tasso

Le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari possono avere dei riflessi sul prezzo di mercato delle Obbligazioni. La crescita dei tassi, in particolare, potrebbe

comportare una diminuzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Pertanto, indipendentemente dall'obbligo dell'Emittente di rimborsare il Capitale alla scadenza delle Obbligazioni e di pagare gli Interessi alle rispettive Date di Pagamento Interessi, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati potrebbero comportare che, qualora prima della scadenza gli investitori decidessero di cedere le Obbligazioni, il valore di realizzo delle stesse potrebbe risultare inferiore, anche in maniera significativa, rispetto al prezzo di acquisto, ovvero, il rendimento effettivo potrebbe risultare significativamente inferiore a quello attribuito al titolo al momento dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

2.3 Rischio di Liquidità

Non è prevista la richiesta di ammissione delle Obbligazioni di cui al presente Prospetto Semplificato alle negoziazioni presso un mercato regolamentato o altro sistema multilaterale di negoziazione o internalizzatore sistematico.
Tuttavia, al fine di garantire la liquidità dei titoli l'Emittente si impegna al riacquisto delle Obbligazioni in qualità di negoziatore in conto proprio, ponendosi in contropartita diretta con il sottoscrittore delle stesse nell'ipotesi in cui quest'ultimo intenda smobilizzare l'investimento prima della sua naturale scadenza.
Il riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente avverrà, entro 3 Giorni Lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta che dovrà essere inviata ad Extrabanca con le modalità previste all'articolo 10 del Regolamento, in base alle regole di determinazione del Prezzo di Riacquisto di seguito specificate.
Tali regole prevedono che il fair value sia calcolato (per ogni giorno lavorativo) mediante la curva free risk, a cui viene applicato uno spread di emissione che tiene conto del merito di credito dell'emittente (max. 1,792%) e di una componente commerciale (max 0,177%). Ai prezzi così determinati, la Banca applica uno spread denaro (proposte in acquisto) e lettera (proposte in vendita) in base a valutazioni finanziarie e commerciali definite dalla Direzione e comunque in linea con le informazioni pubblicamente disponibili sui mercati regolamentati o sugli MTF per titoli analoghi liquidi. Tale spread comunque non potrà eccedere i 50 basis point in caso di acquisto del cliente (spread lettera) e i 50 basis point in caso di vendita da parte del cliente (spread denaro).
Tali regole sono state redatte sulla base delle linee guida interassociative ABI, Assosim, Federcasse in materia di prodotti finanziari illiquidi approvate dal Consiglio d'Amministrazione dell'Emittente nel corso della riunione del 19 novembre 2010 (pubblicate sul sito internet dell'Emittente, www.extrabanca.eu), nonché della *Policy* di valutazione e *pricing* degli strumenti finanziari approvata dal Consiglio d'Amministrazione dell'Emittente nel corso della riunione del 16 giugno 2011.

2.4 Rischio correlato all'assenza di garanzie

Le obbligazioni non sono assistite da garanzie specifiche per il rimborso del Capitale e per il pagamento degli Interessi, tra cui la garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

2.5 Rischio correlato all'assenza di *rating* dei Titoli

Il rischio di *rating* è il rischio cui è soggetto l'investitore nel sottoscrivere un titolo non preventivamente analizzato e classificato dalle agenzie di *rating*. Alle obbligazioni non è stato attribuito alcun *rating*.

2.6 Rischio di conflitti di interesse

Extrabanca è in posizione di conflitto di interessi rispetto all'investitore in quanto svolge al contempo la funzione di:

1) emittente e intermediario collocatore delle Obbligazioni;

2) emittente e intermediario responsabile della determinazione dell'ammontare degli Interessi;

3) emittente e intermediario negoziatore in conto proprio delle Obbligazioni che gli investitori intendano cedere prima della Data di Scadenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Andrea Orlandini, attesta inoltre che alcuni membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale fruiscono di rapporti di affidamento diretto deliberati e concessi da Extrabanca S.p.A. in conformità al disposto dell'art. 136 del D. Lgs. n. 385/93 e delle connesse istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.
Un ulteriore conflitto di interesse si configura in ragione della qualità di socio della banca di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione.
Per quanto conosciuto, non si riscontrano altri interessi o conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo in merito alla presente emissione e offerta di obbligazioni.

Al riguardo, si precisa che l'Emittente ha adottato idonee misure organizzative così da evitare che tale conflitto possa incidere negativamente sugli interessi dei propri clienti e che questi informerà i propri clienti, prima di agire per loro conto, dell'esistenza di un conflitto di interessi, qualora le misure adottate non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei medesimi sia evitato.

2.7 Rischio di modifiche al regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi della Obbligazioni, sono ad esclusivo carico dell'investitore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data del presente Prospetto Semplificato rimanga invariato nel corso della durata delle Obbligazioni. Una modifica del regime fiscale applicabile potrebbe avere un effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall'investitore. Le simulazioni di rendimento contenute nel presente Prospetto Semplificato sono basate sul trattamento fiscale alla data del presente Prospetto Semplificato e non tengono conto di eventuali future modifiche normative.

2.8 Rischio di modifiche al Regolamento

L'investitore deve tener presente che l'Emittente si riserva il diritto di integrare e modificare senza il consenso del medesimo le clausole del Regolamento delle Obbligazioni in caso di: a) errori materiali di calcolo o di ortografia o qualsiasi altro errore materiale e b) condizioni palesemente incomplete o contraddittorie. Tali integrazioni e modifiche saranno effettuate a condizione che le stesse non peggiorino, nella sostanza, la posizione economica del titolare delle Obbligazioni. Le integrazioni e le modifiche al Regolamento verranno rese

note per il tramite di un apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente, www.extrabanca.eu.

2.9 Rischio di modifiche legislative

Gli obblighi dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni s'intenderanno venuti meno nel caso in cui, a causa di sopravvenute modifiche della legislazione o della disciplina fiscale applicabili, l'Emittente accerti in buona fede l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di adempiere in tutto od in parte, alle stesse. In tali circostanze, l'Emittente comunicherà agli obbligazionisti, ove non diversamente previsto dalla legge, per il tramite di un apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente, www.extrabanca.eu, che le Obbligazioni sono scadute e con esse i diritti alle stesse incorporati e sarà tenuto a corrispondere agli Obbligazionisti una somma di denaro determinata in buona fede dal medesimo Emittente, rappresentante un equo valore di mercato delle Obbligazioni al Giorno Lavorativo precedente al verificarsi di quei fatti che hanno reso impossibile o eccessivamente oneroso l'adempimento degli obblighi inerenti le Obbligazioni. Il pagamento di tali somme di denaro avverrà non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dal Giorno Lavorativo sopra citato, secondo le modalità che verranno comunicate agli Obbligazionisti, ove non diversamente previsto dalla legge, per il tramite di un apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente, www.extrabanca.eu.

3 INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1 Interessi delle persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione

Extrabanca è in posizione di conflitto di interessi rispetto all'investitore in quanto svolge al contempo la funzione di:

1) emittente e intermediario collocatore delle Obbligazioni;

2) emittente e intermediario responsabile della determinazione dell'ammontare degli Interessi;

3) emittente e intermediario negoziatore in conto proprio delle Obbligazioni che gli investitori intendano cedere prima della Data di Scadenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Andrea Orlandini, attesta inoltre che alcuni membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale fruiscono di rapporti di affidamento diretto deliberati e concessi da Extrabanca S.p.A. in conformità al disposto dell'art. 136 del D. Lgs. n. 385/93 e delle connesse istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.
Un ulteriore conflitto di interesse si configura in ragione della qualità di socio della banca di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione.
Per quanto conosciuto, non si riscontrano altri interessi o conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo in merito alla presente emissione e offerta di obbligazioni.

Al riguardo, si precisa che l'Emittente ha adottato idonee misure organizzative così da evitare che tale conflitto possa incidere negativamente sugli interessi dei propri clienti e che questi informerà i propri clienti, prima di agire per loro conto, dell'esistenza di un conflitto

di interessi, qualora le misure adottate non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei medesimi sia evitato.

3.2 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi

L'Emissione delle Obbligazioni è effettuata nell'ambito dell'ordinaria raccolta del risparmio da parte dell'Emittente. I fondi in tal modo raccolti verranno successivamente impiegati sia nell'esercizio dell'attività di erogazione di credito nelle sue varie forme, sia in ulteriori impieghi finanziari.

3.3 Ulteriori ragioni dell'Offerta

Extrabanca dichiara che non vi sono ulteriori ragioni dell'offerta diverse dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati rischi.

I fondi in tal modo raccolti per il tramite dell'emissione obbligazionaria sono finalizzati a sviluppare la base degli impieghi di Extrabanca e si integrano con alla raccolta effettuata tramite altri strumenti, quali conti correnti, conti correnti vincolati e depositi di risparmio liberi e vincolati.

4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI

4.1 Descrizione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni emesse da Extrabanca nell'ambito del presente Prospetto Semplificato, denominate "Extraquattro- Obbligazioni Step Up", codice ISIN xxxxxxxxxxx, con durata biennale, sono strumenti finanziari che attribuiscono al Titolare il diritto ad ottenere a scadenza il rimborso del Capitale e, a partire dalla Data di Godimento fino alla Data di Rimborso, con cadenza trimestrale, il pagamento degli Interessi, alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi.
Di seguito si riporta una tabella con la sintesi delle principali caratteristiche delle Obbligazioni, di cui al presente Prospetto Semplificato:

Caratteristiche delle Obbligazioni	
Denominazione	Extraquattro/Extrabanca Obbligazioni Step Up 2011 - 2013
Codice ISIN	IT0004740228
Durata	2 anni
Data di Godimento	01.08.2011
Data di Rimborso	01.08.2013
Tasso	3,75% dal 01.08.2011 al 31.07.2012 4,25% dal 01.08.2012 al 01.08.2013
Importo massimo collocabile	5.000.000 €
Prezzo di Emissione	100
Quantità massima	n. 500
Importo minimo negoziabile (*)	10.000 €
Periodicità Cedole	Trimestrale
Valuta	Euro
Date di Pagamento Interessi	01.11.2011;

	01.02.2012; 01.05.2012; 01.08.2012; 01.11.2012; 01.02.2013; 01.05.2013; 01.08.2013.
Prezzo di Rimborso	100

(*) A richiesta dell'investitore, potranno essere emesse Obbligazioni di Valore Nominale più elevato, per multipli di Euro 1.000.

4.2 Legge applicabile

Le Obbligazioni emesse in base al presente Prospetto Semplificato sono regolate dalla legge Italiana.

4.3 Forma delle Obbligazioni e regime di circolazione

Le Obbligazioni sono emesse in regime di dematerializzazione, ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e delle disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 16191 del 29 dicembre 2007 (come successivamente modificata) e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Via Mantegna 6. Non saranno emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni. Il trasferimento delle Obbligazioni avviene mediante registrazione sui conti accesi, presso la Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, sarà considerato il legittimo titolare delle stesse e sarà autorizzato ad esercitare i diritti alle stesse collegate.

4.4 Valuta di emissione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni sono denominate in euro.

4.5 Ranking

Non sono previste clausole o obblighi di subordinazione rispetto al rimborso del Capitale o al pagamento degli Interessi relativi alle Obbligazioni. D'altra parte, non sono state assunte garanzie o impegni finalizzati al rimborso del Capitale o al pagamento degli Interessi relativi alle Obbligazioni. Pertanto, in caso di liquidazione, il credito nascente dalla sottoscrizione delle Obbligazioni nei confronti dell'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri creditori chirografari dell'Emittente.
Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

4.6 Diritti connessi alle Obbligazioni

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria. In particolare, le Obbligazioni attribuiscono al Titolare il diritto al rimborso del Capitale a scadenza e il diritto al pagamento degli Interessi maturati alle rispettive Date di Pagamento Interessi.

4.7 Tasso di Interesse Nominale e disposizioni relative agli Interessi

Le Obbligazioni hanno una durata pari a due anni e un tasso di interesse nominale pari al 3,75% lordo (netto 3,281%) per i primi dodici mesi e pari al 4,25% lordo (netto 3,719%) per i successivi dodici mesi. Esse maturano Interessi a partire dalla Data di Godimento fino alla Data di Rimborso.

Gli Interessi sono corrisposti, con cadenza trimestrale, in via posticipata, alle rispettive Date di Pagamento Interessi.
L'Emittente è il Responsabile del calcolo degli Interessi.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva rispettivamente della Data di Godimento, della Data di Rimborso e delle Date di pagamento Interessi:

Data di Godimento	01.08.2011
Data di Rimborso	01.08.2013
Date di Pagamento Interessi	01.11.2011; 01.02.2012; 01.05.2012; 01.08.2012; 01.11.2012; 01.02.2013; 01.05.2013; 01.08.2013.

Nel caso in cui la Data di Pagamento Interessi ovvero la Data di Rimborso delle Obbligazioni non coincidano con un Giorno Lavorativo, le modalità di calcolo e di pagamento degli Interessi e le modalità di calcolo e di rimborso del Capitale vengono determinate in base all'applicazione delle seguenti Convenzioni:

(a) *Following Business Day*

la Convenzione prevede che - nei casi summenzionati - il pagamento degli Interessi e il rimborso del Capitale vengano effettuati il primo Giorno Lavorativo successivo, rispettivamente, alla Data di Pagamento Interessi e alla Data di Scadenza.

(b) *Unadjusted*

la Convenzione prevede che - nei casi summenzionati - il calcolo degli Interessi maturati tenga in considerazione la Data di Pagamento Interessi in luogo della Data Effettiva di Pagamento Interessi a prescindere che alle Obbligazioni in oggetto venga applicata la Convenzione *Following Business Day*.

(c) *Act/act*

La Convenzione prevede per la misurazione del tempo ai fini del calcolo degli Interessi una frazione con al numeratore il numero di giorni effettivi su cui l'Interesse si applica ed al denominatore il numero dei giorni effettivi dell'anno o del periodo di pagamento delle Cedole.

I diritti dei possessori delle Obbligazioni si prescrivono, per quanto concerne gli Interessi, decorsi 5 anni dalla data in cui gli stessi sono divenuti pagabili (segnatamente, ciascuna Data di Pagamento Interessi) e, per quanto riguarda il Capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili (segnatamente, la Data di Scadenza).

4.8 Data di scadenza delle Obbligazioni e modalità di rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate al 100% del Valore Nominale senza alcuna deduzione di spese e in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, salvi i casi in cui siano applicabili le Convenzioni ai sensi del Regolamento delle Obbligazioni. In tale data le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere. Il rimborso del Capitale avverrà per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di Gestione Accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.. Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni.

4.9 Rendimento effettivo

Le Obbligazioni fruttano Interessi, corrisposti in Cedole trimestrali posticipate, il cui ammontare è calcolato in ragione del Tasso di Interesse lordo annuo, predeterminato in maniera fissa ma crescente per ciascun anno di durata delle Obbligazioni ed espresso come percentuale del Valore Nominale delle Obbligazioni.
Gli Interessi sono calcolati secondo la Convenzione *Act/act*. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento Interessi non coincida con un Giorno Lavorativo, i pagamenti verranno effettuati secondo la Convenzione *Following Business Day (Unadjusted)*.
Il rendimento effettivo annuo netto si ottiene applicando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito il raffronto tra il rendimento annuo lordo e netto delle Obbligazioni e il rendimento annuo lordo e netto di un titolo di stato di similare durata. Si precisa che il rendimento delle Obbligazioni è calcolato sulla base del Prezzo di Emissione e il rendimento del titolo di stato è calcolato sulla base del prezzo di mercato:

	Extraquattro-Obbligazione Step Up	*BTP ISIN IT0004612179 (*)*
Scadenza	01.08.2013	01.06.2013
*Prezzo **	100	98.170
Rendimento Lordo 1° anno	3,75%	2,992%
Rendimento Lordo 2° anno	4,25%	2,992%
Rendimento Netto 1° anno	3,281%	2,618%
Rendimento Netto 2° anno	3,719%	2,618%
Rendimento Lordo Medio	4,00%	2,992%
Rendimento Netto Medio	3,50%	2,618%

(*) Fonte *Reuters* del 21 giugno 2011

4.10 Rappresentanza degli Obbligazionisti

Non sono previste forme di rappresentanza degli Obbligazionisti.

4.11 Delibera di Emissione

L'emissione delle obbligazioni è stata deliberata da parte dell'Organo competente dell'Emittente in data 21 giugno 2011.

4.12 Data di Emissione delle Obbligazioni

La Data di Emissione è il 1° agosto 2011.

4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni

Non sussistono limitazioni alla libera circolazione e trasferibilità delle Obbligazioni.

4.14 Regime Fiscale

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla Data di Emissione ed applicabile a talune categorie di investitori fiscalmente residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale nonché agli investitori fiscalmente non residenti in Italia (gli "Investitori"). Gli Investitori sono comunque invitati a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

Redditi di capitale: agli Interessi è applicabile (nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, così come successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR).
Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall'art. 23, comma 1, lett. f/2) del TUIR, realizzate da soggetti non residenti.

5 CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

L'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione.

5.1.2 Ammontare Totale dell'Emissione

L'Ammontare Totale iniziale dell'Emissione di Obbligazioni è pari ad euro.5.000.000,00, suddiviso in massimo n. 500 Obbligazioni del Valore Nominale di euro 10.000,00 ciascuna.

5.1.3 Periodo di Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione

Le Obbligazioni saranno offerte dal 27 giugno 2011 al 29 luglio 2011.

L'Emittente si riserva il diritto di chiudere anticipatamente il Periodo di Offerta, qualora le richieste di sottoscrizione eccedano l'Ammontare Totale iniziale dell'Emissione o l'ammontare successivamente modificato dall'Emittente medesimo, come descritto al precedente punto 5.1.2., ovvero qualora le condizioni del mercato dei titoli obbligazionari subiscano delle variazioni in senso negativo rispetto alla data di inizio dell'Offerta. In tali casi, l'Emittente sospenderà immediatamente l'accettazione di nuove richieste.

L'Emittente si riserva inoltre il diritto di estendere il Periodo di Offerta qualora le richieste di sottoscrizione non raggiungano l'Ammontare Totale iniziale dell'Emissione, o l'Ammontare successivamente modificato dall'Emittente, come descritto al precedente punto 5.1.2.

L'Emittente comunicherà al pubblico le modifiche relative al Periodo di Offerta sopra descritte mediante comunicazione pubblicata sul sito Internet dell'Emittente www.extrabanca.eu.

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata mediante apposita scheda di adesione che dovrà essere debitamente compilata, sottoscritta e consegnata presso la sede o le filiali dell'Emittente. Non è prevista l'Offerta fuori sede delle Obbligazioni.

5.1.4 Possibilità di riduzione dell'ammontare della sottoscrizione

Non è prevista la possibilità di ridurre l'ammontare dell'importo sottoscrivibile.

5.1.5 Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile

Le richieste di sottoscrizione potranno essere accolte per importi minimi di 10.000,00 euro pari al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione. Potranno, a richiesta dell'investitore, essere emesse Obbligazioni di Valore Nominale più elevato, per multipli di euro 1.000,00. L'importo massimo sottoscrivibile non potrà eccedere l'Ammontare Totale dell'Emissione.

5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni

Il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore, mediante la relativa scheda di adesione, come descritto al precedente punto 5.1.3, dovrà essere effettuato mediante addebito su conto corrente entro il giorno precedente la Data di Regolamento, fissata il 1° agosto 2011. La Data di Regolamento, coincide con la data di Godimento, ovvero la data in cui le Obbligazioni iniziano ad essere fruttifere. I pagamenti che dovessero intervenire in un giorno successivo alla Data di Regolamento dovranno incorporare anche il rateo degli Interessi maturato dalla Data di Godimento a quella dell'effettivo pagamento.

Le Obbligazioni saranno messe a disposizione degli aventi diritto entro 5 Giorni Lavorativi dalla Data di Regolamento o dalla data di effettivo pagamento, qualora questo sia successivo alla Data di Regolamento, in forma dematerializzata mediante accredito, con valuta alla Data di Regolamento o di effettivo pagamento, sui conti di deposito intestati a ciascun sottoscrittore presso l'Emittente.

5.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici e descrizione delle modalità seguite

I dati relativi ai risultati dell'Offerta verranno resi noti dall'Emittente entro 5 giorni successivi alla effettiva conclusione del Periodo di Offerta mediante avviso pubblicato sul proprio sito Internet www.extrabanca.eu.

5.1.8 Procedure per l'esercizio di eventuali diritti di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

In relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti non sono previsti diritti di prelazione.
Le Obbligazioni potranno essere negoziate dopo l'avvenuta assegnazione e il relativo accredito sui conti di deposito intestati a ciascun sottoscrittore e accesi dall'Emittente presso Monte Titoli S.p.A..
Gli investitori che hanno concordato di acquistare o sottoscrivere le Obbligazioni non possono revocare la loro accettazione, salva l'applicabilità dell'art. 95 bis del TUF con riferimento alla pubblicazione da parte dell'Emittente di eventuali supplementi del presente Prospetto Semplificato. Pertanto le richieste di adesione sottoscritte e consegnate all'Emittente non sono revocabili e/o soggette ad alcuna condizione.

5.2 Piano di ripartizione e assegnazione

5.2.1 Destinatari dell'Offerta

Le Obbligazioni sono emesse e distribuite in Italia e sono destinate alla clientela dell'Emittente.

5.2.2 Modalità e termini di comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta, fino al raggiungimento dell'Ammontare Totale sottoscrivibile.
Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte in ordine cronologico. Per ogni richiesta soddisfatta l'Emittente invierà apposita comunicazione ai sottoscrittori attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni.
Le Obbligazioni potranno essere negoziate solo dopo l'accredito delle stesse sui conti di deposito intestati a ciascun sottoscrittore e accesi dall'Emittente presso Monte Titoli S.p.A.

5.3 Fissazione del prezzo delle Obbligazioni

5.3.1 Prezzo di Emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, ovvero al 100% del loro Valore Nominale, senza aggravio di ulteriori spese o commissioni a carico del sottoscrittore.
Qualora il pagamento del prezzo delle Obbligazioni dovesse avvenire in un giorno successivo alla Data di Regolamento, il Prezzo di Emissione dovrà incorporare inoltre il rateo degli Interessi maturato dalla Data di Godimento a quella dell'effettivo pagamento.

5.3.2 Scomposizione del Prezzo di Emissione

Il prezzo di Emissione delle Obbligazioni è scomponibile nelle componenti di seguito riportare.

Valore della componente Obbligazionaria	100%
Commissioni legate al collocamento delle Obbligazioni	0 %
Prezzo di Emissione	100%

Il valore della componente obbligazionaria presente nelle Obbligazioni è rappresentata da un titolo di debito che garantisce all'investitore il rimborso integrale del Capitale alla Data di Scadenza e frutta Interessi, corrisposti in Cedole trimestrali, il cui importo, espresso in termini percentuali applicati al Valore Nominale, cresce di anno in anno, come indicato al punto 4.9 che precede.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento

Gli investitori potranno sottoscrivere le Obbligazioni presso la sede e le filiali dell'Emittente.

5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

Il pagamento degli Interessi e il rimborso del Capitale saranno effettuati tramite accredito sul conto intestato al Titolare delle obbligazioni acceso dall'Emittente presso Monte Titoli S.p.A., Via Mantegna, n. 6, 20154 Milano.

5.4.3 Soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare le Obbligazioni sulla base di appositi accordi

Non è prevista da parte dell'Emittente la sottoscrizione di accordi con altri intermediari aventi ad oggetto il collocamento o la sottoscrizione dell'emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo ovvero senza impegno di assunzione a fermo.

6 Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione

6.1 Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni

L'Emittente non ha presentato, né prevede di presentare, domanda di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o esteri o di immettere le

Obbligazioni medesime in un sistema multilaterale di negoziazione o altro internalizzatore sistematico.

L'Emittente si impegna tuttavia a riacquistare le Obbligazioni, ponendosi in contropartita diretta con il sottoscrittore, qualora questi intenda dismettere l'investimento prima della Data di Scadenza. Per l'indicazione delle modalità di determinazione del Prezzo di Riacquisto adottate dall'Emittente si rinvia al punto 2.3 del presente Prospetto Semplificato.

6.2 Altri mercati di negoziazione di strumenti finanziari appartenenti alla stessa classe delle Obbligazioni

L'emittente non è a conoscenza di mercati regolamentati o non regolamentati presso i quali sono negoziati strumenti della stessa classe delle Obbligazioni.

6.3 Intermediari operanti sul mercato secondario

Non è prevista la presenza di intermediari che si assumono il fermo impegno di fornire liquidità alle Obbligazioni.
L'Emittente si riserva la facoltà di negoziare in proprio le Obbligazioni, rendendosi disponibile al riacquisto delle stesse, qualora il Titolare intenda cederle prima della Data di Scadenza, a condizioni di prezzo predeterminate, come indicato al punto 2.3 del presente Prospetto Semplificato.

7 Informazioni supplementari

7.1 Consulenti legati all'Emissione

Non è prevista la presenza di consulenti legati all'Emissione delle Obbligazioni.

7.2 Informazioni contenute nel Prospetto Semplificato sottoposte a revisione

Le informazioni contenute nel presente Prospetto Semplificato non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti.

7.3 Pareri o relazioni di esperti nel presente Prospetto Semplificato

Nel presente Prospetto Semplificato non sono stati inseriti pareri o relazioni di esperti.

7.4 Informazioni provenienti da terzi

Nel presente Prospetto Semplificato non sono state inserite informazioni provenienti da terzi.

7.5 Rating

L'Emittente non ha rating così come il presente prestito obbligazionario.

Regolamento delle Obbligazioni denominate "Extraquattro/Extrabanca Obbligazioni Step up"

All'interno del presente Regolamento, le seguenti espressioni riportate nel testo con la lettera maiuscola hanno il seguente significato:

"Convenzione/i"	indica, le Convenzioni applicabili alle obbligazioni. Nel caso in cui la Data di Pagamento Interessi ovvero la Data di Rimborso delle Obbligazioni non coincidano con un Giorno Lavorativo, le modalità di calcolo e di pagamento degli Interessi e le modalità di calcolo e di rimborso del Capitale saranno determinate facendo riferimento alla Convenzione "*Following Business Day*" ("*Unadjusted*"). Gli interessi saranno calcolati secondo la Convenzione *Act/act.*
"Data di Emissione"	indica il giorno 01.08.2011 in cui vengono emesse le Obbligazioni.
"Data Effettiva di Pagamento Interessi"	indica il giorno in cui sono effettivamente corrisposti gli Interessi da parte dell'Emittente al Titolare delle Obbligazioni e coincide con la Data di Pagamento Interessi tranne in quei casi in cui, in base al presente Regolamento, risultano applicabili le relative Convenzioni.
"Data di Godimento"	indica il giorno 01.08.2011 dal quale iniziano a maturare gli Interessi e dal quale decorre il diritto, connesso alle Obbligazioni, a percepirne il pagamento ad ogni Data di Pagamento Interessi. La Data di Godimento coincide con la Data di Regolamento.
"Data/e di Pagamento Interessi"	indica i giorni 01.11.2011; 01.02.2012; 01.05.2012; 01.08.2012; 01.11.2012; 01.02.2013; 01.05.2013; 01.08.2013 di ciascun anno di durata delle Obbligazioni, a decorrere dalla Data di Godimento fino alla Data di rimborso, nel quale è previsto il pagamento degli Interessi da parte dell'Emittente al Titolare delle Obbligazioni. Qualora la Data di Pagamento Interessi non sia un Giorno Lavorativo, il pagamento degli Interessi verrà effettuato nei modi stabiliti dalla Convenzione applicabile all' Emissione.
"Data/e di Regolamento"	indica il giorno 01.08.2011 nel quale saranno assegnate ai sottoscrittori le Obbligazioni sottoscritte, per le quali sia avvenuto il pagamento del Prezzo di Emissione.

"Data di Rimborso"	indica il giorno, 01.08.2013, in cui è effettuato il rimborso del Capitale da parte dell'Emittente ed a partire dal quale le Obbligazioni cessano di essere fruttifere e coincide con la Data di Scadenza tranne nel caso in cui, in base al presente Regolamento, risulta applicabile la relativa Convenzione.
"Data di Scadenza"	indica il giorno, 01.08.2013, in cui le Obbligazioni scadono ed è previsto il rimborso del Capitale da parte dell'Emittente.
"Emissione di Obbligazioni"	indica l'Emissione delle Obbligazioni "Extraquattro/ Extrabanca - Obbligazioni step up" effettuata ai sensi del Prospetto semplificato e del presente Regolamento.
"Emittente"	indica Extrabanca S.p.A., con sede in Milano, Via Giovanni Battista Pergolesi, n. 2/A.
"Fondo Interbancario di tutela dei depositi"	indica il Consorzio di diritto privato, costituito ai sensi del D. Lgs. 4.12.1996 n. 659, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti dalla Legge, dai Regolamenti emanati in materia e dallo Statuto.
"Giorno Lavorativo"	indica un qualsiasi giorno in cui la Borsa di Milano è regolarmente aperta per la normale operatività secondo il calendario TARGET.
"Interesse/i" "Cedola/e"	indica l'importo (espresso anche in termini percentuali rispetto al Valore Nominale) che di giorno in giorno matura a favore del Titolare delle Obbligazioni dalla Data di Sottoscrizione alla Data di Scadenza (salva l'applicazione della relativa Convenzione) e che è corrisposto al Titolare in via posticipata con cadenza trimestrale ad ogni Data di Pagamento Interessi da parte dell'Emittente.
"Obbligazioni"	indica le "Extraquattro/Extrabanca Obbligazioni Step Up 2011-2013".
"Periodo di Offerta"	indica il periodo che inizia a decorrere il 27.06.2011 fino al 29.07.2011 in cui ha luogo il collocamento delle Obbligazioni, salva la facoltà dell'emittente di modificare detto periodo previa comunicazione al pubblico sul proprio sito internet.
"Prezzo di Emissione"	indica il prezzo pari al 100% del Valore Nominale, a cui vengono offerte al pubblico le Obbligazioni nel Periodo di

Offerta. Nei casi in cui le Obbligazioni siano sottoscritte successivamente alla Data di Godimento, il Prezzo di Emissione dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturato tra la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento.

"Prezzo di Riacquisto" indica la modalità di determinazione del prezzo sulla base della quale l'Emittente, attraverso regole interne relative alle modalità di negoziazione dei prodotti finanziari, garantisce la condizione di liquidità di questi ultimi. Tali regole, sono state redatte sulla base delle linee guida interassociative ABI, Assosim, Federcasse in materia di prodotti finanziari illiquidi approvate dal Consiglio d'Amministrazione dell'Emittente nel corso della riunione del 19 novembre 2010 (pubblicate sul sito internet dell'Emittente, www.extrabanca.eu), nonché della *Policy* di valutazione e *pricing* degli strumenti finanziari approvata dal Consiglio di d'Amministrazione dell'Emittente nel corso della riunione del 16 giugno 2011. Esse prevedono che il fair value sia calcolato (per ogni giorno lavorativo) mediante la curva free risk, a cui viene applicato uno spread di emissione che tiene conto del merito di credito dell'emittente (max 1,792%) e di una componente commerciale (max 0,177%). Ai prezzi così determinati, la Banca applica uno spread denaro (proposte in acquisto) e lettera (proposte in vendita) in base a valutazioni finanziarie e commerciali definite dalla Direzione e comunque in linea con le informazioni pubblicamente disponibili sui mercati regolamentati o sugli MTF per titoli analoghi liquidi. Tale spread comunque non potrà eccedere i 50 basis point in caso di acquisto del cliente (spread lettera) e i 50 basis point in caso di vendita da parte del cliente (spread denaro).

"Tasso di Interesse" indica il tasso di interesse annuo lordo, predefinito in maniera fissa, ma crescente per ciascun anno di durata delle Obbligazioni, pari a:

3.75% per il 1° anno;
4.25% per il 2° anno.

"Titolare/Obbligazionista" indica colui che risulta il legittimo Titolare delle Obbligazioni in un determinato momento.

"Valore Nominale/Capitale" indica il Valore Nominale delle Obbligazioni che l'Emittente si è impegnato a rimborsare al Titolare alla Data di Rimborso ed è l'importo su cui si calcolano gli Interessi.

***

1 - Norme Generali

Il presente Regolamento disciplina l'Emissione di Obbligazioni denominate "Extraquattro/ Extrabanca - Obbligazioni Step up". Le Obbligazioni sono titoli dematerializzati, non frazionabili né raggruppabili, con godimento a partire dalla Data di Godimento fino alla Data di Rimborso che attribuiscono al Titolare un diritto ad ottenere il rimborso del Capitale oltre che il pagamento degli Interessi secondo i termini e le modalità previste dal presente Regolamento.

2 - Ammontare, Taglio, Valore Nominale e Regime di Circolazione delle Obbligazioni

L'Ammontare Totale iniziale dell'Emissione di Obbligazioni è pari ad euro 5.000.000,00, suddiviso in massimo n. 500 Obbligazioni del Valore Nominale di euro 10.000,00 ciascuna.
Le Obbligazioni sono emesse in regime di dematerializzazione, ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e delle disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Mercati adottato con delibera Consob no. 16191 del 29 dicembre 2007 (come successivamente modificata) e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Via Mantegna 6. Non saranno emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni. Il trasferimento delle Obbligazioni avviene mediante registrazione sui conti accesi, presso la Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, sarà considerato il legittimo titolare delle stesse e sarà autorizzato ad esercitare i diritti alle stesse collegate.

3 - Prezzo di Emissione e rimborso del Capitale

Le Obbligazioni sono emesse alla pari. Il Prezzo di Emissione è quindi pari al loro Valore Nominale.
Il rimborso del Capitale sarà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per le spese, e in un'unica soluzione alla Data di Rimborso. A tale data le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere. Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni.

4 - Interessi, Durata e Date di Pagamento degli Interessi

Le Obbligazioni hanno durata pari a due anni e maturano Interessi a decorrere dalla Data di Godimento e fino alla Data di Rimborso. L'ammontare degli Interessi è calcolato in ragione del Tasso di Interesse annuo lordo, predeterminato in maniera fissa ma crescente per ciascun anno di durata delle obbligazioni ed espresso come percentuale del Valore Nominale delle Obbligazioni medesime. Gli Interessi sono corrisposti in via posticipata con cadenza trimestrale alle relative Date di Pagamento Interessi.

5 - Convenzioni

Nel caso in cui la Data di Pagamento Interessi ovvero la Data di Scadenza delle Obbligazioni non coincidano con un Giorno Lavorativo, le modalità di calcolo e di pagamento degli Interessi e le modalità di calcolo e di rimborso del Capitale vengono determinate in base all'applicazione delle seguenti Convenzioni:

(a) *Following Business Day*

la Convenzione prevede che - nei casi summenzionati - il pagamento degli Interessi e il rimborso del Capitale vengano effettuati il primo Giorno Lavorativo successivo, rispettivamente, alla Data di Pagamento Interessi e alla Data di Scadenza.

(b) *Unadjusted*

la Convenzione prevede che - nei casi summenzionati - il calcolo degli Interessi maturati tenga in considerazione la Data di Pagamento Interessi in luogo della Data Effettiva di Pagamento Interessi a prescindere che alle Obbligazioni in oggetto venga applicata la Convenzione *Following Business Day*.

(c) *Act/act*

La Convenzione prevede per la misurazione del tempo ai fini del calcolo degli Interessi una frazione con al numeratore il numero di giorni effettivi su cui l'Interesse si applica ed al denominatore il numero dei giorni effettivi dell'anno o del periodo di pagamento delle Cedole.

6 - Sottoscrizione

La sottoscrizione delle Obbligazioni è effettuata tramite apposita scheda che dovrà essere sottoscritta presso la sede o le filiali dell'Emittente. Non è prevista l'offerta delle Obbligazioni fuori dalla sede e dalle dipendenze dell'Emittente.
L'emittente è responsabile del collocamento delle Obbligazioni.

7 - Termini di prescrizione

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui gli Interessi sono divenuti pagabili e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

8 - Garanzie

Le Obbligazioni offerte non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

9 - Regime Fiscale

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla Data di Emissione ed applicabile a talune categorie di investitori fiscalmente residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale nonché agli investitori fiscalmente non residenti in Italia (gli "Investitori"). Gli Investitori sono comunque invitati a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

Redditi di capitale: agli Interessi è applicabile (nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, così come successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come successivamente modificato ed integrato (TUIR).

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del TUIR) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, così come successivamente modificato. Non sono soggette ad

imposizione le plusvalenze previste dall'art. 23, comma 1, lett. f/2) del TUIR, realizzate da soggetti non residenti.

10 - Negoziazione e quotazione

Non è prevista la quotazione delle Obbligazioni né in mercati regolamentati, né presso sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici.
L'Emittente, tuttavia, si impegna alla formalizzazione di regole per la negoziazione del titolo con lo scopo di assicurare la connotazione fattuale di liquidità delle Obbligazioni e porsi in contropartita diretta nei confronti del Titolare delle stesse, riacquistandole al Prezzo di Riacquisto come indicato nelle definizioni riportate nel presente Regolamento.

11 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti sono effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente, www.extrabanca.eu.
Le comunicazioni rivolte all'Emittente da parte degli Obbligazionisti dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede dell'Emittente all'indirizzo di seguito specificato:

- Via Giovanni Battista Pergolesi, n. 2/A, 20124 - Milano

12 - Modifiche al Regolamento

L'Emittente si riserva il diritto di integrare e modificare senza il consenso degli Obbligazionisti le clausole del presente Regolamento in caso di: a) errori materiali di calcolo o di ortografia o qualsiasi altro errore materiale e b) condizioni palesemente incomplete o contraddittorie. Tali integrazioni e modifiche sono consentite solo se le stesse non peggiorino, nella sostanza, la posizione economica del titolare delle Obbligazioni. Le integrazioni e le modifiche al Regolamento verranno rese note, a scelta dell'Emittente, ove non diversamente previsto dalla legge, per il tramite di un apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente, www.extrabanca.eu.

13 - Modifiche Legislative

Gli obblighi dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni s'intenderanno venuti meno nel caso in cui, a causa di sopravvenute modifiche della legislazione o della disciplina fiscale applicabili, l'Emittente accerti in buona fede l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di adempiere in tutto od in parte, alle stesse. In tali circostanze, l'Emittente comunicherà agli obbligazionisti, a scelta dell'Emittente, ove non diversamente previsto dalla legge, per il tramite di un apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente, www.extrabanca.eu, che le Obbligazioni sono scadute e con esse i diritti alle stesse incorporati e sarà tenuto a corrispondere agli Obbligazionisti una somma di denaro determinata in buona fede dal medesimo Emittente, rappresentante un equo valore di mercato delle Obbligazioni il Giorno Lavorativo precedente al verificarsi di quei fatti che hanno reso impossibile o eccessivamente oneroso l'adempimento degli obblighi inerenti le Obbligazioni. Il pagamento di tale somma di denaro avverrà non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dal Giorno Lavorativo sopra citato, secondo le modalità che verranno comunicate agli Obbligazionisti, ove non diversamente previsto dalla legge, per il tramite di un apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente, www.extrabanca.eu.

14 - Legge Applicabile e Giurisdizione

Le Obbligazioni, per ogni loro aspetto di forma o di merito, nonché i diritti e gli obblighi degli Obbligazionisti e dell'Emittente sono regolate dalla legge italiana.

Nel caso in cui una qualsiasi delle condizioni e dei termini previsti dal presente Regolamento sono o dovessero divenire invalide in tutto o in parte, le altre previsioni continueranno ad essere valide ed efficaci. Le clausole nulle saranno sostituite con disposizioni conformi allo scopo e alle intenzioni del presente Regolamento.
Il luogo dell'adempimento è Milano ed il foro competente in esclusiva è il Foro di Milano. Qualora l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente sarà quello di residenza o domicilio di quest'ultimo.